

Bruxelles, 27.7.2017
COM(2017) 399 final

2017/0177 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, in seno al Consiglio congiunto
CARIFORUM-UE dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del
CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,
per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di arbitri**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, nel contesto della prevista adozione di una decisione che istituisce un elenco di arbitri.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo") mira a contribuire alla riduzione e all'eliminazione futura della povertà mediante l'istituzione di un partenariato commerciale coerente con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, gli obiettivi di sviluppo del millennio e l'accordo di Cotonou.

L'accordo è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato in via provvisoria dal 29 dicembre 2008.

2.2. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE

Il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE è responsabile in generale del funzionamento e dell'attuazione dell'accordo e controlla la realizzazione dei suoi obiettivi. Esso si riunisce a livello ministeriale a intervalli regolari, non superiori a due anni. Al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo, esso ha il potere di prendere decisioni in tutte le materie disciplinate dall'accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti e per gli Stati del CARIFORUM firmatari, che prendono tutte le misure necessarie per dare ad esse attuazione conformemente alle rispettive norme interne.

2.3. L'atto previsto del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE

Il 17 novembre 2017, nel corso della sua quarta riunione, il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dovrà adottare una decisione relativa all'istituzione di un elenco di arbitri di cui all'articolo 221, paragrafo 1, dell'accordo ("l'atto previsto").

L'atto previsto mira ad istituire un elenco di quindici persone con conoscenze o esperienza specifiche in materia di diritto e commercio internazionale e che sono disposte a esercitare la funzione di arbitro conformemente all'articolo 221, paragrafo 1, dell'accordo. Tale azione è necessaria per applicare le disposizioni di risoluzione delle controversie previste dall'accordo.

L'atto previsto diventerà vincolante per le parti ai sensi dell'articolo 221, paragrafi 1 e 2, dell'accordo, che sancisce quanto segue: "Entro tre mesi dall'applicazione provvisoria del presente accordo il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo compila un elenco di quindici persone disposte a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle parti indica cinque arbitri. Le due parti indicano anche di

comune accordo cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo assicura che l'elenco contenga sempre quindici nominativi."

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE EUROPEA

L'articolo 221, paragrafo 1, dell'accordo prevede l'istituzione di un elenco di quindici persone con conoscenze o esperienza specifiche in materia di diritto e commercio internazionale e che sono disposte a esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle parti ha selezionato cinque persone e le due parti hanno inoltre selezionato di comune accordo cinque persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale.

L'allegato del progetto di decisione del Consiglio e l'elenco degli arbitri sono stati concordati con il CARIFORUM nell'ambito della sesta riunione del comitato per il commercio e lo sviluppo tenutasi in Giamaica il 25 novembre 2016.

La posizione proposta da adottare a nome dell'Unione europea mira a rendere vincolante l'atto previsto.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo."

4.1.2. Applicazione al caso di specie

Il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE è un organo istituito dall'accordo.

L'atto che il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE è chiamato ad adottare è un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto sarà vincolante secondo il diritto internazionale conformemente all'articolo 221 dell'accordo.

L'atto previsto non integra o modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale per la proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale per una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende soprattutto dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto per il quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale per la proposta di decisione è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, in seno al Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di arbitri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra¹ ("l'accordo"), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.
- (2) Il 17 novembre 2017, nel corso della sua quarta riunione, il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dovrà adottare una decisione relativa all'istituzione di un elenco di arbitri.
- (3) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio congiunto CARIFORUM-UE, poiché la decisione sarà vincolante per l'Unione.
- (4) La proposta di decisione del Consiglio allegata costituisce lo strumento giuridico per l'istituzione di un elenco di quindici persone con conoscenze o esperienza specifiche in materia di diritto e commercio internazionale e che sono disposte a esercitare la funzione di arbitro conformemente all'articolo 221, paragrafo 1, dell'accordo. Essa è necessaria per applicare le disposizioni di risoluzione delle controversie previste dall'accordo.
- (5) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del TUE, nel Consiglio congiunto CARIFORUM-UE l'Unione è rappresentata dalla Commissione. Gli Stati membri sostengono la posizione dell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del TUE,

¹ GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della quarta riunione del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE del 17 novembre 2017, si basa sul progetto di decisione del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*